



ordine degli ingegneri della provincia di imperia

www.imperia.ordineingegneri.it

email: segreteriaimperiam@ordineingegneri.it

pec: ordine.imperia@ingpec.it

via della repubblica 11 - 18038 sanremo (IM)

tel/fax +39 0184 530799

c.f. 81001410083

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

TRIENNIO 2023-2025

1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – che, in attuazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, cd. "*legge Madia*") ha disposto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare la modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in tema di trasparenza e della L. 6 novembre 2012 n. 190 in tema di prevenzione della corruzione – ha definitivamente sancito l'applicabilità agli Ordini ed ai Collegi Professionali di tali normative "*in quanto compatibili*".

Dette conclusioni erano peraltro già state raggiunte dall'ANAC nell'ambito della delibera n. 145 pubblicata in data 21 ottobre 2014: il documento, ribadendo l'appartenenza degli Ordini alla categoria degli Enti Pubblici non economici di cui all'art. 1 comma II D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165¹, conclude disponendo l'obbligo per gli stessi, di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale della Trasparenza, di procedere con la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nonché, da ultimo, di attenersi ai divieti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39².

Ad oggi il comma 2 dell'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – introdotto dal menzionato D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – stabilisce espressamente, in materia di trasparenza, che "*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni [...] si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali [...]*".

Con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione, il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190 - anch'esso introdotto dal D. D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - dispone che "*Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)*".

Di fatto l'estensione dell'applicazione delle suddette disposizioni agli Ordini ed ai Collegi Professionali è stabilita tramite un rinvio all'art. 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

In sintesi, gli Ordini ed i Collegi professionali sono oggi tenuti:

- a predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- ad adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (tra i quali quello di collocare nella *home page* del proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", al cui interno pubblicare i dati, le informazioni ed i documenti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni dell'ANAC);
- a garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 come riformulato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- ad attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

¹ Citando, a sostegno di tale conclusione, la sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011 con cui la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli Ordini Professionali - in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato - ha stabilito la natura di Ente Pubblico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani. In particolare, detta sentenza, richiamando precedenti pronunce, recita "*la loro natura è quella di Enti Pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e le cui prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego*".

² Recante, per l'appunto, "Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

- a predisporre - qualora abbiano dei dipendenti - il Codice di comportamento di cui all'art. 54 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- a predisporre il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, PIAO, ma esclusivamente nel caso in cui siano tenuti in forza di Legge oltre che alla compilazione della sottosezione "anticorruzione e trasparenza", anche di tutte le altre previste dal D.M. 30 giugno 2022 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività ed organizzazione" (in tal senso il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023). Come si espliciterà nel prosieguo l'Ordine degli Ingegneri di Imperia non è tra questi, ma in via cautelativa ha deliberato di adottare in ogni caso il PIAO.

Facendo seguito a diverse richieste di parere succedutesi nel corso degli anni, l'ANAC, con **Delibera del 24 novembre 2021 n. 777**, ha previsto semplificazioni riguardo l'applicazione della normativa in materia di trasparenza per tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali ed in materia di prevenzione della corruzione per gli Ordini ed i Collegi Professionali con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta.

Entrambe le disposizioni si applicano all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia

Con riferimento alla normativa anticorruzione la citata Delibera ha previsto che gli Ordini ed i Collegi Professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

- a) ferma restando la durata triennale, adottare il Piano e, nell'arco del triennio, confermarne, con apposito atto, la versione in vigore senza doverne predisporre una nuova (in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli Comuni). Detta facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti ovvero di ipotesi di significative disfunzioni amministrative intercorse durante l'anno di riferimento nonché di modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo limitarsi a considerare quelle previste dall'art. 1 comma VI della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, quali, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nell'Approfondimento III – "Ordini e Collegi Professionali" – di cui alla Parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (formazione professionale continua; rilascio pareri di congruità; indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici);
- c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione specificare chiaramente, con riferimento a ciascuna misura, soltanto alcuni elementi ed in particolare: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione ed i tempi di monitoraggio sull'attuazione della stessa.

L'Ordine degli Ingegneri di Imperia, in considerazione dell'approfondimento nella valutazione dei rischi operata sin dalla prima adozione del Piano e dell'integrazione operata a seguito dell'emanazione, da parte dell'ANAC, del Piano Nazionale 2019, ha ritenuto di poter mantenere, anche in relazione al corrente anno, l'attuale struttura rinunciando alle semplificazioni indicate ai punti b) e c).

Quanto alla facoltà di cui al punto a), senz'altro adeguata ad una realtà quale quella dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia, la possibilità di avvalersene verrà valutata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione unitamente al Consiglio a decorrere dal 2024 una volta che, in applicazione del presente Piano, verranno:

- 1) adottati dall'Ordine un Regolamento acquisti e un Regolamento per la gestione del Fondo economale;
- 2) completato l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Ciò premesso si evidenzia che il presente documento è già stato aggiornato negli anni:

- 2019-2021
- 2020-2021
- 2021-2023

La prima stesura era stata predisposta recependo le indicazioni di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019 (*atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis Legge 6 novembre 2012 n. 190*) in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Mediante detto documento l'Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all'adozione dello stesso l'ANAC aveva specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni hanno previsto la necessità di adottare un nuovo approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive.

Il presente Piano recepisce tale approccio analizzando i singoli processi in cui si può suddividere l'attività tipica dell'Ordine ed indicando le misure volte a minimizzare i rischi individuati.

La stesura del documento tiene necessariamente conto, tuttavia, delle ridotte dimensioni dell'Ente che, come si specificherà meglio nel prosieguo, ha un solo dipendente.

Il documento recepisce altresì le disposizioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023; Rimasti inalterati i criteri per la valutazione dei rischi introdotte dal PNA 2019, le novità principali concernono la materia del c.d. *pantouflage* (allo stato non rilevante per l'Ordine), la gestione di fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente Piano ha validità per il triennio 2023 – 2025 e verrà nuovamente aggiornato entro la scadenza che verrà fissata dall'ANAC nel 2024 con delibera del Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il documento viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine all'interno della sezione <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione>

Lo stesso sarà inoltre oggetto di caricamento all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'ANAC.

Con l'adozione del presente Piano, l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia, in coerenza con le disposizioni di cui ai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) 2019 e 2022e aggiornamento 2023, intende dotarsi di

Uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell'ambito delle strategie di prevenzione, i seguenti obiettivi:

- Prevenire ovvero ridurre fortemente le occasioni in cui, nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine, possano verificarsi ipotesi di corruzione o *mala gestio*;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione riguardo le aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
- Individuare le misure volte a preventive ovvero a limitare sensibilmente i rischi rilevati;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico che sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili ai rischi;
- Facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza in considerazione della loro semplice applicabilità;
- Facilitare ed assicurare la puntuale applicazione delle norme relative all'inconferibilità ed all'incompatibilità degli incarichi;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento;
- Introdurre un canale di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione riguardo eventuali illeciti di cui venga a conoscenza chi opera in nome e per conto dell'Ordine ovvero di coloro i quali si interfacciano con questi ultimi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012*";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: "*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 2012*";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante: "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimento politici*".

Nonché alla:

- Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 recante "*parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei Decreti delegati agli Ordini ed ai Collegi Professionali*";
- Delibera ANAC del 13 novembre 2019 n. 1064 recante "*approvazione del Piano Nazionale alla Anticorruzione 2019*".
- Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida n. 15 recanti "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*";
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante: "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*";

- Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 recante: *“Proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini e Collegi Professionali”*;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2022.

Come anticipato nelle premesse, a seguito dell’adozione da parte dell’ANAC della delibera da ultimo indicata, si intendono superate la:

- Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.

2. ANALISI CONTESTO ESTERNO.

L’Ordine dei degli Ingegneri della Provincia di Imperia è Ordine territoriale istituito presso la città di Sanremo (IM). Lo stesso opera con riferimento all’intero territorio della regione Liguria. L’Ordine degli Ingegneri di Imperia disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dalla L. 1395/23, dal RD. 2537/25, dal D.Lgs. 382/44 e dal DPR 169/2005 è l’organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare l’interesse pubblico. Le attribuzioni assegnate all’Ordine, così come individuate dall’art. 5 della L. 1395/23 e dall’art. 37 del RD 2537/1925, sono, nonché dal DPR 137/2012:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell’Albo;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell’Ordine;
- Repressione dell’uso abusivo del titolo di ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all’Autorità Giudiziaria;
- Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere;
- Organizzazione della formazione professionale continua.

L’Ordine degli Ingegneri di Imperia esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

3. ANALISI CONTESTO INTERNO.

L’Ordine degli Ingegneri di Imperia è un Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché del Ministero della Giustizia.

Lo stesso svolge tutte le attività istituzionali previste dalla Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dalla Legge 25 aprile 1938 n. 897 dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Sono organi dell’Ordine il Consiglio, il Presidente, il Consiglio di Disciplina e l’Assemblea.

Il Consiglio dell’Ordine.

A norma dell’art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 il Consiglio dell’Ordine:

- Procede alla formazione ed all’annuale revisione e pubblicazione dell’Albo dandone comunicazione all’Autorità giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni;
- Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine: amministra i proventi e provvede alle spese compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
- Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigila alla tutela dell’esercizio professionale ed alla conservazione del decoro dell’Ordine.

Nello specifico il Consiglio si occupa:

- della tenuta dell'Albo degli iscritti (Sezione A - laurea quinquennale - e Sezione B - ingegneri *juniores* - laurea triennale) comprese eventuali variazioni e cancellazioni;
- delle verifiche periodiche riguardo la sussistenza dei requisiti di Legge in capo agli iscritti;
- della vigilanza riguardo l'osservanza della Legge professionale nonché riguardo la conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- del rilascio dei certificati e delle attestazioni richieste dagli iscritti;
- della tutela dei titoli in qualunque sede, anche giudiziaria, reprimendo ogni esercizio abusivo delle attività professionali;
- della formulazione, previa richiesta delle parti, di pareri riguardo le controversie professionali ovvero riguardo la liquidazione degli onorari.

Nell'esercizio delle loro funzioni i Componenti il Consiglio dell'Ordine assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale di Imperia si compone di 9 membri, tutti destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

Nessuno dei Componenti percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica; è previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte strettamente connesse all'esercizio della carica.

Con l'adozione del presente Piano viene pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine al link: <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo-titolari-di-incarichi-dirigenziali-e-po/>

Sempre in esecuzione del presente Piano i Componenti il Consiglio dell'Ordine hanno sottoscritto una dichiarazione attestante l'assenza di ipotesi di incompatibilità/inconferibilità dell'incarico su cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza potrà svolgere verifiche a campione. Le dichiarazioni sono pubblicate al seguente link: "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine al link: <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo-titolari-di-incarichi-dirigenziali-e-po/>

Il Consiglio di Disciplina.

Oltre che a agli organi dell'Ordine sopra ricordati, il presente Piano è rivolto altresì ai Componenti il Consiglio di Disciplina (nominati con Decreto del Presidente del Tribunale di Imperia su proposta del Consiglio dell'Ordine³).

A norma dell'art. 8 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 al Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo; ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Nell'esercizio delle loro funzioni i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia è composto da 9 membri.

Gli stessi non percepiscono emolumenti o gettoni di presenza per la carica; analogamente a quanto previsto per i Componenti il Consiglio dell'Ordine è previsto un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Anche in questo caso, con l'adozione del presente Piano, verranno pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine al link: <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo-titolari-di-incarichi-dirigenziali-e-po/>

Presso il Consiglio per l'anno 2023 è istituita 1 Commissione tecnica permanente e vengono di volta in volta istituiti dei gruppi di lavoro per tematiche ad hoc, anche volte a fornire supporto agli iscritti in specifiche tematiche.

Trattasi in particolare de:

- Commissione Pareri, deputata a verificare la congruità degli onorari professionali;

³ I criteri per la proposta e le cause di incompatibilità ed esclusione dalla carica sono indicati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri approvato con delibera del 23 novembre 2012.

Nessuno dei Componenti percepisce emolumenti o gettoni di presenza per la carica.

I componenti le Commissioni sono destinatari delle disposizioni di cui al presente Piano.

Si fa presente che l'Ordine è dotato di apposito regolamento volto a regolamentare il protocollo di azione della Commissione Pareri.

Personale dipendente.

L'Ordine degli Ingegneri di Imperia da 1 dipendente con funzioni di segreteria che è stato autorizzato al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 con implicito impegno alla riservatezza riguardo le notizie apprese nell'esercizio delle funzioni di segreteria.

Il dipendente deve attenersi alle disposizioni di cui al presente Piano.

I responsabili dei singoli uffici dell'Ordine sono tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo lo Schema allegato (Allegato 6 - Schema degli obblighi di trasparenza- PTPC 2023 – 2025). Nello specifico, i responsabili dei singoli uffici:

1. Si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
2. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità

I soggetti suindicati collaborano attivamente e proattivamente con il RPCT e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare. Gli uffici coinvolti nell'attuazione della trasparenza sono:

Ufficio	Responsabile
Ufficio segreteria	Sig.ra Pizii Giorgia
Ufficio di Presidenza/Comunicazione	Presidente Pro Tempore Ing. Stefàna Rossi
Ufficio contabilità e acquisti	Tesoriere Pro Tempore Ing. Tommaso Buschiazio
Consigliere Segretario	Segretario pro Tempore Ing. Giuseppe Cervoni

Le attività attualmente svolte dall'Ordine degli Ingegneri di Imperia rilevanti ai fini del presente Piano ed i soggetti/gli Organi deputati ad effettuarle è sintetizzato nella tabella che segue (l'elenco non deve considerarsi tassativo):

ATTIVITÀ	SOGGETTI/ORGANI DEPUTATI AD EFFETTUARLA
Raccolta domande di iscrizione all'Albo degli iscritti (Sezione A e Sezione B)	Segreteria
Delibera riguardo l'iscrizione, il trasferimento o la Cancellazione dall'Albo	Consiglio dell'Ordine

Tenuta dell'Albo (iscrizioni/cancellazioni)	Consiglio dell'Ordine – Segretario - segreteria
--	---

Rilascio di certificati ed attestazioni relative agli iscritti	Consiglio dell'Ordine e segreteria
Organizzazione attività volte a garantire la formazione professionale continua degli iscritti (accreditamento eventi ed organizzazione degli stessi)	Consiglio dell'Ordine - segreteria
Rilascio dei crediti per la Formazione Professionale Continua	Consiglio dell'Ordine
Delibera riguardo l'esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua	Consiglio dell'Ordine
Formulazione pareri riguardo la liquidazione degli onorari	Consiglio dell'Ordine - Commissione pareri
Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento)	Consiglio di Disciplina
Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare	Consiglio di Disciplina
Acquisto di beni/servizi/affidamento consulenze	Consiglio dell'Ordine
Indicazione di professionisti su richiesta di terzi: processo individuazione professionista con competenze specialistiche, processo individuazione professionista per terne collaudatori ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, indicazione componenti commissioni giudicatrici	Consiglio dell'Ordine
Gestione sito <i>internet</i> istituzionale ed in particolare della sezione "<i>Amministrazione Trasparente</i>"	Consiglio dell'Ordine - segreteria
Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico (semplice ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.	Segretario dell'Ordine - Segreteria

ACCEZIONE DI "CORRUZIONE" AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 fornisce un'**accezione molto ampia di "corruzione"**, tale da **ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, rientrano nell'accezione di corruzione tutti i comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Detta definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Tuttavia, come evidenziato dall'ANAC con il PNA 2019, nell'ambito dell'ordinamento penale italiano la definizione di corruzione non deve intendersi coincidente *con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione di cui all' art. 317 c.p., corruzione impropria ex art. 318 c.p., corruzione propria, di cui all'art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319 quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".* L'Autorità, con la Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *"condotte di natura corruttiva"* anche tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti applicabili ai delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Libro secondo Codice Penale), 321 c.p. (pene previste per il corruttore con riferimento ai reati di cui agli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p.), 322 c.p. (istigazione alla corruzione), 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Anche questo ampliamento delimita la nozione di corruzione nell'ambito di specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, pur non modificando il contenuto tipico della nozione di corruzione appena ricordato, ha ampliato ancor di più la definizione introducendo misure volte a limitare condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione dei fatti corruttivi in senso proprio appena ricordati.

Le situazioni rilevanti ai fini del Presente Piano, pertanto, risultano più ampie della fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ad externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui si arresti a livello di tentativo.

Il presente documento analizza il rischio di integrazione delle fattispecie sopra riportate astrattamente integrabili nell'ambito delle attività proprie dell'Ordine. Vengono escluse dalla trattazione quelle per cui il rischio è stato preliminarmente valutato come nullo. Con riferimento a ciascuna ipotesi di reato per cui si ritiene configurabile, in astratto, un rischio di integrazione, il documento indica le attività sensibili e le funzioni/i soggetti coinvolti. Nell'ambito della seconda parte del documento vengono invece analizzati i singoli processi in cui si articolano le attività dell'Ordine (con riserva – come indicato in premessa

– di un maggiore dettaglio alla luce di eventuali specifiche al PNA 2019 emanate dall'ANAC nel corso del 2020).

Detta analisi verrà valutata il rischio di integrazione di ipotesi più latamente considerabili come "corruttive" rispetto alle condotte tipiche delle fattispecie di reato sopra elencate.

3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 Le fasi

Il processo di adozione e gestione del Piano si articola nelle fasi di seguito brevemente descritte.

Elaborazione

- esame della normativa rilevante;
- esame del Piano Nazionale Anticorruzione;
- esame delle Circolari ANAC in materia;
- mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili);
- individuazione delle minacce e dei fattori di rischio;
- valutazione ed attribuzione del livello di rischio;
- identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui;
- identificazione di ulteriori presidi volti a limitare i rischi residui;
- stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- discussione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Imperia;
- pubblicazione tempestiva, in seguito all'adozione del Piano, nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti generali" del sito istituzionale dell'Ordine;
- caricamento del Piano sul portale messo a disposizione dall'ANAC.

Attuazione

L'attuazione del Piano è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, il quale provvede a diffonderlo a tutti i destinatari invitandoli al puntuale rispetto di quanto in esso sancito, con particolare riguardo alle misure preventive.

Monitoraggio e revisione

L'attività è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e comporta l'analisi dei rischi di integrazione di ipotesi di corruzione nell'accezione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la valutazione sullo stato di attuazione della vigente versione del Piano, la vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza delle misure anticorruzione e la formulazione di eventuali proposte di modifica, laddove le misure in atto si dovessero dimostrare non sufficienti/adequate ovvero dovessero intervenire mutamenti sostanziali nell'organizzazione dell'Ordine (quale potrebbe essere, ad esempio, l'assunzione di personale dipendente).

Comunicazione

La pubblicizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è assicurata tramite pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ordine; l'inoltro all'ANAC è effettuato mediante caricamento all'interno della piattaforma di acquisizione dei Piani dalla stessa attivata a far data da luglio 2019.

Relazione annuale

A seguito dell'adozione del Piano, entro il **15 dicembre di ogni anno** – salvo proroghe da parte dell'Autorità (come accaduto nel 2019 con proroga del termine al 31 gennaio 2020, nel 2020 con proroga al 31 marzo 2021, nel 2021 con proroga al 31 gennaio 2022 e nel 2022 con proroga al 15 gennaio 2023 e nel 2023 con proroga al 31 gennaio 2024) il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza presenta al Consiglio dell'Ordine una **relazione sui risultati dell'attività condotta per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità** al fine di illustrare gli esiti del monitoraggio sul rispetto del Piano ed a valutare gli effetti prodotti dalle misure di prevenzione della corruzione applicate.

All'esito della presentazione la relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente" al link: <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

e caricata sul portale di acquisizione gestito dall'ANAC.

Piano Integrato di Attività e di Organizzazione

Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" ha previsto, all'art. 6, l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165⁴, tra cui rientrano gli Enti Pubblici non Economici, con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Questo, di durata triennale ma aggiornato annualmente, definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati di quella organizzativa;

- a. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali ed all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego ed alla progressione di carriera del personale;
- b. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- c. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;
- d. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- e. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- f. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che gli Ordini Professionali NON sono tenuti alla redazione del PIAO

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

SOGGETTI COINVOLTI NEL PTPC

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNI divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT a partecipare assiduamente alle iniziative del CNI.

Il RPCT

Il RPCT, Ing. Giambattista Maria MICELI, è stato nominato dal Consiglio con delibera del 25/10/2023 ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse.

Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo e dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine.

RCPT Unico Nazionale

Il RPCT Unico Nazionale opera coordinamento tra i RPCT degli Ordini territoriali a come referente nazionale per le attività richieste dalla normativa anticorruzione e trasparenza, ponendo in essere le seguenti attività:

- informativa agli Ordini su normativa, prassi di settore, scadenze, orientamenti ed interpretazioni;
- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, schemi da utilizzare, supporto operativo in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento;
- organizzazione delle sessioni formative;
- chiarimenti in merito a quesiti di carattere generale posti dagli Ordini.

OIV

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV.

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dall'RCPT.

RASA

Al fine dell'alimentazione dei dati nell'AUSA, il Consiglio dell'Ordine ha individuato Il Presidente ing. Stefàna Rossi che, tramite il supporto della sig.ra Giorgia Pizii dell'Ufficio Segreteria, procederà ad alimentare la banca dati BDNCP fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 23 del D.lgs. 36/2023.

La nomina è stata comunicata all'ANAC ed il Responsabile, con l'adozione del Piano, ha provveduto ad attivare il proprio profilo all'interno del sito istituzionale dell'Autorità.

A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine:

- 1) provvederà ad attivare una casella di posta elettronica, accessibile al solo Responsabile, funzionale a ricevere eventuali comunicazioni o segnalazioni di illecito;
- 2) provvederà ad attivare un canale che consentirà l'invio di segnalazioni al RPCT in forma anonima in adempimento delle disposizioni in materia di c.d. *whistleblowing*.

Nel corso dell'anno 2023 l'Ordine ha un modulo per la raccolta da parte dei consulenti:

- 1) della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 2) della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il documento, nella sua organicità, agevola le verifiche da parte del personale impiegato presso la segreteria e del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Lo stesso viene pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" al link: <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/>

A fronte della rilevanza dei compiti affidati, il Legislatore ha elaborato un sistema di garanzia rafforzata a tutela dell'autonomia ed indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva, sia l'adozione di misure discriminatorie. Le stesse sono state oggetto di maggiore specificità nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Per quanto rileva in questa sede:

- a) il RPCT può essere revocato dal Consiglio dell'Ordine solo per giusta causa;
- b) eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono

essere tempestivamente segnalate dal RPCT all'ANAC, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 così come modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n- 97, in modo da consentire a quest'ultima di attivare le opportune forme di tutela mediante richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e di intervenire nelle forme previste dal Regolamento all'uopo adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018. Detto Regolamento prevede inoltre che in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare il provvedimento all'ANAC. Analoga raccomandazione è estesa al RPCT revocato, affinché l'Autorità possa avviare un'eventuale istruttoria tesa ad accertare la correlazione tra la revoca e le eventuali misure discriminatorie adottate dall'amministrazione e le attività svolte dal RPCT;

c) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti dello stesso, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto nel P.N.A.

Al fine di evitare che l'attività sia compromessa da una situazione di precarietà o imprevisti, benché la normativa di riferimento non determini la durata dell'incarico del RPCT, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, in applicazione delle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2023, garantisce le seguenti misure organizzative:

- considerate le caratteristiche dell'Ordine e la designazione di un Componente del Consiglio senza deleghe, la nomina del RPCT ha una durata equiparata a quella del Consiglio che lo ha designato. In ipotesi di conferma tra i Componenti il Consiglio lo stesso può essere rinnovato anche come RPCT al fine di non disperdere le competenze acquisite;
- in caso di temporanea assenza del RPCT, con l'adozione del presente Piano, l'Ordine individua un soggetto di riferimento che possa garantire la gestione degli adempimenti indifferibili;
- qualora l'assenza si dovesse tradurre in una vera e propria *vacatio* del ruolo è compito del Consiglio dell'Ordine attivarsi per la nomina di un nuovo Responsabile con adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Adempimenti in materia di c.d. "whistleblowing".

L'Ordine, con l'adozione del presente Piano, ritiene opportuno adempiere a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 attivando un canale per la segnalazione di illeciti idoneo a mantenere l'anonimato del soggetto segnalante ritenendo che questo possa costituire ausilio valido alle attività del RPCT e strumento utile a tutela dei dipendenti, degli iscritti all'Ordine ed in generale di coloro i quali si interfacciano con lo stesso.

L'Ordine valuterà in particolare l'adozione dello strumento ad hoc gratuito che sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Lo strumento individuato dall'Ordine sarà conforme rispetto alle caratteristiche richieste dall'ANAC nell'ambito delle Linee Guida adottate in materia con Delibera del 9 giugno 2021 n. 469 (e successivamente modificate con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 – *Errata corrige*) nonché alle indicazioni di cui alla Direttiva (UE) 2019/1937 in corso di recepimento da parte dell'Italia e del parere reso al riguardo dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 11 gennaio 2023.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.

- **PECULATO (ART. 314 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il peculato è un c.d. reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio

La fattispecie assume rilevanza in considerazione del fatto che, come sopra ricordato, i Componenti il Consiglio dell’Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell’esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Secondo la giurisprudenza prevalente per aversi “appropriazione” è necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione della Pubblica Amministrazione (e nel caso di specie dell’Ordine). Di conseguenza, qualora vengano effettuati dei pagamenti indebiti in favore di terzi – operati pur sempre in nome e per conto dell’Ente di appartenenza, non si avrà appropriazione bensì distrazione (rilevante sotto il profilo di altra fattispecie penale, l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.).

Si considerano appropriazione tutte le condotte caratterizzate dalla definitiva sottrazione del bene o del denaro dalla disponibilità del legittimo proprietario: la negazione del possesso, la dissipazione, l’occultamento, ecc.

Presupposto del delitto è il possesso o comunque la disponibilità la disponibilità per ragioni d’ufficio della cosa o del denaro. L’affiancamento della “disponibilità” al “possesso” comporta che la condotta di appropriazione si impernia e sfrutta non solo la detenzione materiale, ma anche la sua disponibilità giuridica (termine che abbraccia una vasta gamma di ipotesi, tutte caratterizzate, negativamente, dall’assenza della materiale disponibilità della cosa e, positivamente, dalla presenza in capo all’agente del potere giuridico di disporre avvalendosi della sua posizione gerarchica o funzionale all’interno di un apparato amministrativo). In quest’ottica ben può integrare il requisito del possesso il fatto di poter disporre del denaro mediante ordini di pagamento, mandati di accreditamento e simili. Parimenti si ritiene integrato il reato di peculato a fronte dell’utilizzo indebito di una carta di credito collegata al conto corrente dell’Ente di appartenenza.

Il possesso, inoltre, non deve necessariamente essere esclusivo; la disponibilità congiunta è idonea ad integrare il presupposto del delitto in esame che, pertanto, non potrà essere escluso nei casi in cui l’agente – non riuscendo da solo a determinare il trasferimento di una somma nella propria disponibilità – debba ricorrere all’opera di altra persona indotta a prestarla con l’inganno.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

A norma dell’art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *“a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità”.*

I componenti il Consiglio dell’Ordine ed i Componenti il Consiglio di Disciplina assumono, nell’esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Detta fattispecie punisce l’accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o

un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto la compravendita delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (c.d. corruzione impropria).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità vengano pattuite prima (c.d. corruzione antecedente) o dopo (c.d. corruzione susseguente) il compimento dell'attività da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio.

Nella forma antecedente il fatto consiste, riassuntivamente, nel ricevere, da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, un compenso non dovuto (ovvero nell'accettarne la promessa) per compiere un atto o una serie di atti, anche non specificamente individuati, del suo ufficio.

Nella forma susseguente, invece, la condotta ha come presupposto l'esercizio già compiuto della funzione o del servizio e consiste nella ricezione, da parte del pubblico funzionario, di denaro o altra utilità (ovvero nell'accettarne la promessa): l'esercizio della funzione è dunque svolto senza alcuna pressione esterna.

Sia la dazione sia la promessa devono avere ad oggetto, ai fini dell'integrazione del reato in discorso, denaro o altra utilità.

Tanto la dazione quanto la promessa devono avere carattere *indebito*, ossia non devono essere dovute alla Pubblica Amministrazione, al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, in relazione all'esercizio dell'attività né *ex lege*, né per consuetudine, né per altra disposizione sublegislativa.

Oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei pubblici poteri; l'attività promessa o realizzata, pertanto, per assumere rilevanza, deve riguardare un'attività propria del pubblico funzionario, che rientri cioè fra quelle dell'ufficio ricoperto (vale a dire un'attività che rientri nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio e che rappresenti l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio).

Non è necessaria la competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che l'attività compravenduta rientri nella competenza "generica" dell'ufficio cui lo stesso appartiene, anche se non risulta espressamente devoluto a quelle specifiche mansioni.

In altre parole, è sufficiente che il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella concreta possibilità o di compiere personalmente l'attività per cui ha accettato l'utilità o la promessa ovvero di influire positivamente su di essa e/o di esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 322 COMMII E III C.P.):**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale, o ad un Incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 ridotta di un terzo.

[...]

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi I e III dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, non compia l'atto oggetto della (desiderata) compravendita.

L'ipotesi di cui al terzo comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per l'esercizio della

funzione, assume rilevanza a fronte dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al primo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario; la stessa risulta quindi potenzialmente integrabile nell'ambito delle attività dell'Ordine.

La *condotta* incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 318 c.p.).

Per *offerta* si intende l'atto spontaneo di porre il denaro o l'utilità a disposizione di altri; per *promessa*, invece, l'impegno ad una futura messa a disposizione del denaro o dell'altra utilità.

Sia la promessa che l'impegno, ancorchè non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto. In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.):**

"Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A norma dell'art. 321 c.p. le medesime pene si applicano anche *"a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità"*.

I Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina assumono, nell'esercizio delle rispettive funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

La fattispecie punisce l'accordo – espresso o tacito – tra un privato ed un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di un Pubblico Servizio) avente ad oggetto il compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio in cambio della dazione o della promessa di denaro od altra utilità da parte del privato (c. d. corruzione propria).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie è necessario che la dazione o la promessa vengano accettate dal funzionario pubblico (in caso contrario risulterebbe integrato il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trattasi di un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

Ai fini dell'integrazione del reato è indifferente che la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità precedano (c.d. corruzione propria antecedente) ovvero seguano (c.d. corruzione propria susseguente) il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione dell'atto dell'ufficio da parte del pubblico funzionario.

Il compenso deve essere dato o promesso al funzionario affinché ometta o ritardi un atto dell'ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Concordemente dottrina e giurisprudenza attribuiscono al termine *atto d'ufficio* un significato più

ampio rispetto a quello di "atto formale" (di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria) e comprensivo di ogni concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio come gli atti amministrativi, i pareri, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali.

Accogliendo tale nozione di atto d'ufficio la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in ipotesi di:

- sostituzione di una pratica;
- agevolazione dell'assunzione di famigliari ed amici mediante delibere *ad hoc* con cui venivano assegnati appalti di servizi ad imprese che, in cambio della commessa, si erano impegnate ad assumere congiunti e conoscenti del funzionario pubblico;
- garanzia, da parte degli organizzatori di corsi di formazione, a fronte di un corrispettivo in denaro, del conseguimento del titolo professionale senza partecipare alle lezioni;
- garanzia, da parte del Pubblico Ufficiale, nel corso di un'ispezione tributaria, di svolgere, a fronte di un corrispettivo, il proprio compito in modo poco approfondito, ecc.

Più in generale, nell'ambito di una significativa sentenza, si è affermato che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio deve essere valutata non con riferimento ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato "per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato, concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p."⁷.

L'atto d'ufficio oggetto dell'accordo criminoso può essere indifferentemente vincolato o discrezionale, purché contrario ai doveri d'ufficio.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

• **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 322 COMMI II E IV C.P.):**

La norma punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un pubblico servizio "se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio".

In tal caso "il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 ridotta di un terzo".

La medesima pena si applica "al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato" per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

Il reato di istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione di cui ai commi II e IV dell'art. 322 c.p. è stato introdotto dal Legislatore al fine di anticipare la punibilità del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p.

La norma, infatti, è volta a punire il corruttore anche nell'ipotesi in cui il pubblico funzionario non accetti la promessa o l'offerta di denaro e, conseguentemente, compia l'atto che il privato desiderava venisse omissivo o, viceversa, non compia atti contrari al dovere d'ufficio come auspicato dal corruttore.

L'ipotesi di cui al quarto comma, volta a punire il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio i quali sollecitino il privato a promettere o a versare denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, assume rilevanza a fronte

⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2004 (ud. 28 ottobre 2004), n. 47191.

dell'assunzione da parte dei Componenti il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina, nell'esercizio delle rispettive funzioni, della qualifica di Pubblico Ufficiale.

La disposizione di cui al secondo comma, invece, disciplina un'ipotesi di reato c.d. comune, in quanto realizzabile da chiunque, tanto a titolo personale che in veste di intermediario.

La condotta incriminata consiste nell'offrire o nel promettere al Pubblico Ufficiale o alla persona incaricata di un pubblico servizio denaro od altra utilità per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio e presuppone che l'offerta o la promessa non venga accettata (in caso contrario il patto corruttivo sarebbe completo e risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 319 c.p.).

Sia la promessa che l'impegno, ancorché non necessariamente determinate nella qualità e nella quantità, devono avere i caratteri dell'effettività, della serietà e dell'idoneità alla realizzazione dello scopo; non devono pertanto essere vaghe e/o impossibili bensì tali da indurre il destinatario al compimento dell'atto. In assenza dell'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire il risultato sperato dall'autore non può concretizzarsi il reato (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di assoluta ed evidente impossibilità del funzionario pubblico di tenere il comportamento richiestogli).

Una volta stabilita la serietà dell'offerta o della promessa – cui consegue il pericolo della sua accettazione – occorre valutarne, con un giudizio *ex ante* (e quindi ponendosi al momento dei fatti), l'idoneità, tenendo conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e delle sue condizioni finanziarie, delle possibilità dell'offerente e di ogni altra connotazione del caso concreto.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.):**

“Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Con la riforma del 2012, il reato di concussione ha subito una significativa trasformazione. Nella formulazione precedente, la condotta incriminata si articolava in due forme: la costrizione e l'induzione. Con le modifiche di cui all'art. 1 comma 75 lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 la condotta di induzione è stata fatta confluire in un'autonoma figura di reato, disciplinata dal neo introdotto art. 319 *quater* c.p. che sarà oggetto di autonoma analisi.

La concussione è un reato proprio e, in quanto tale può essere realizzato soltanto da soggetti che assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico servizio.

Nell'ambito dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia sia i Componenti il Consiglio dell'Ordine che il Consiglio di Disciplina assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Soggetti passivi del reato sono la Pubblica Amministrazione e, nello stesso tempo, il soggetto-vittima che dà o promette. Quest'ultimo potrebbe essere anche un altro Pubblico Ufficiale che si venga a trovare in uno stato di prostrazione psicologica rispetto al soggetto che persegue un tornaconto personale.

La costrizione deve essere realizzata dall'autore del reato con abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo.

Il concetto di abuso è qualcosa di diverso dalla mera inosservanza dei doveri d'ufficio; l'abuso penalmente rilevante ai fini della concussione è soltanto quello dei poteri funzionali allo stesso spettanti e si ravvisa nell'esercizio del potere per uno scopo obiettivamente diverso da quello per cui gli è stato conferito. L'ipotesi più frequente è quella in cui il pubblico agente fa uso dei poteri inerenti alla sua funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla Legge ovvero, ancora, in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'abuso della qualità consiste invece nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute e si verifica quando il pubblico agente, senza motivo, fa "pesare" sul privato la sua qualifica personale, o meglio la posizione occupata nella Pubblica Amministrazione per conseguire l'indebita dazione o promessa.

L'abuso può ricorrere sia nell'ambito dell'attività vincolata che in quella discrezionale; lo stato di soggezione del privato ben può essere ravvisato anche a fronte del compimento di atti discrezionali tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti. Nell'atto vincolato l'abuso si manifesterà non compiendo l'atto o compendolo in modo difforme da quello prescritto dalla Legge.

La condotta di abuso delle qualità o dei poteri deve essere intrinsecamente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere la parte offesa alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario. È necessario quindi un duplice nesso di causalità tra l'abuso del potere e la costrizione e tra quest'ultima e la dazione o la promessa.

Per costrizione si intende l'azione consistente in una violenza o in una minaccia fatta valere nei confronti della vittima. Elemento fondante il reato è la condizione di assoggettamento in cui viene a trovarsi il privato il quale, per effetto del comportamento prevaricatore dell'agente pubblico è costretto, senza alternative, a piegarsi alle indebite richieste.

Decisiva, per l'individuazione del comportamento coattivo, pertanto, è la condizione in cui viene a trovarsi il privato per effetto della violenza o della minaccia esercitate; è necessario, infatti, che lo stesso sia messo di fronte ad una alternativa incombente, accettare o subire un male ingiusto.

A differenza della violenza, che richiede un impiego di forze e contiene già di per sé un male, la minaccia consiste nella prospettazione alla vittima di un danno ingiusto, ossia di una menomazione ingiusta e futura dei suoi interessi, la cui possibilità concreta di realizzazione dipende dalla volontà dell'agente.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO VALUTATO: BASSO.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.):**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Per integrare il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il soggetto destinatario dell'induzione, il quale diventa soggetto attivo concorrente.

Primo elemento della fattispecie, come nel caso della concussione di cui all'art. 317 c.p., è l'abuso della qualità o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio, individuabile nella strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato.

La differenza rispetto al reato di cui all'art. 317 c.p. è stata efficacemente illustrata nell'ambito della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), m. 12228, Maldera; nell'ambito della motivazione la Corte evidenzia come *il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso coattivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante violenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla*

Legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione".

A differenza che nella fattispecie di concussione, pertanto, al privato è lasciato un significativo margine decisionale e questi accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un vantaggio per sé.

La costruzione della fattispecie in parola non può quindi prescindere dal fatto che il privato è concorrente del Pubblico Ufficiale e che vi sia, in sostanza, uno scambio di promesse/utilità, pur non ricorrendo l'ipotesi di un vero e proprio accordo corruttivo nel quale le parti operano su un piano di perfetta parità.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER COMMA I C.P.):**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Tra i soggetti attivi della fattispecie – e dunque potenziali autori di reato – rientra, in virtù dell'estensione operata dall'art. 321 c.p., anche il privato corruttore oltre a tutti quei Pubblici Ufficiali i quali, con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tra questi ultimi rientrano senz'altro i magistrati, sia in funzione giudicante che requirente, ma anche – in virtù dell'interpretazione ampia del concetto di "atti giudiziari" cui è giunta la giurisprudenza – i testimoni, i funzionari di cancelleria (in un'ipotesi di assegnazione di processi mediante alterazione dei criteri automatici⁸), il medico penitenziario (il quale, chiamato ad esprimere un giudizio nell'ambito del procedimento volto alla sostituzione/revoca di una misura cautelare, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva attestato l'esistenza di patologie inesistenti⁹).

L'incriminazione non si estende invece agli Incaricati di un pubblico servizio in virtù del mancato richiamo, tra le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere da costoro, dell'art. 319 *ter* c.p.; l'esclusione si spiega verosimilmente con il fatto che solo chi esercita una pubblica funzione è in grado, per la posizione rivestita, di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie.

La parte processuale che può essere favorita o danneggiata può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto, o nei confronti della quale sia stata promossa, una domanda giudiziale. Sono parti anche l'imputato, l'indagato, la persona offesa dal reato, la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

La fattispecie di cui all'art. 319 *ter* c.p. individua un reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa) ed entrambe vengono punite allo stesso modo.

⁸ Cass. Pen., Sez. VI, 19 giugno 2012, ud. 27 gennaio 2012, n. 24349.

⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 7 maggio 2009, ud. 29 gennaio 2009, n. 19143

La condotta può assumere le forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. (sia antecedente che susseguente) che quella della corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. (parimenti sia antecedente che susseguente) e, in ogni caso, per assumere rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 319 *ter* c.p., deve essere volta a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai fini della configurabilità della norma di corruzione in atti giudiziari, è da considerarsi "*processo*" anche il procedimento che si tiene davanti al giudice fallimentare: in esso, infatti, intervengono soggetti portatori di interessi contrapposti (il fallito, da una parte ed i creditori dall'altra) e, quindi, ben può realizzarsi la compravendita della funzione giudiziaria che costituisce la condotta incriminata dall'art. 319 *ter* c.p.

Rimangono fuori dal perimetro di operatività della norma i procedimenti disciplinari in quanto privi del carattere giurisdizionale.

Non rileva che il processo sia in corso; l'atto corruttivo, infatti, può risultare funzionalmente connesso al processo anche se questo non ha ancora avuto inizio (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il favore di un testimone venga comprato prima che il processo abbia inizio).

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI NELL'IPOTESI IN CUI DAL FATTO DERIVI L'INGIUSTA CONDANNA DI TALUNO ALLA RECLUSIONE (ART. 319 *TER* COMMA II C.P.):**

Se dal fatto di cui all'art. 319 *ter* comma I "*deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*".

Il secondo comma dell'art. 319 *ter* c.p. prevede due circostanze aggravanti applicabili all'ipotesi base di cui al primo comma e strettamente correlate al processo penale.

In particolare, dette circostanze trovano applicazione, rispettivamente, nell'ipotesi in cui dalla corruzione in atti giudiziari derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni ovvero l'ingiusta condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Anche nell'ambito del D.Lgs. 231/01 l'integrazione delle suddette circostanze aggravanti (senza però distinguere una dall'altra) comporta un aumento di pena in capo all'Ente.

L'aggravante si spiega con l'elevata offensività delle condotte corruttive che portino a colpire e ledere la libertà personale del cittadino.

Per ingiusta condanna deve intendersi una sentenza definitiva ed irrevocabile di condanna, emessa non solo nei confronti di un innocente, ma anche di un colpevole cui si sarebbe dovuta infliggere una pena meno elevata.

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 *BIS* C.P.):**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio".

La norma è stata ampiamente modificata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici*".

Detto provvedimento ha abrogato la fattispecie di millantato credito (prevista e punita dall'art. 346 c.p.) prevedendo l'assorbimento della condotta ivi prevista nell'ambito della fattispecie di "traffico di influenze illecite" di cui al successivo art. 346 bis c.p.

La riforma, tuttavia, non si è limitata a fondere le due precedenti incriminazioni, ma, nel compattearle, ne ha ampliato l'ambito di operatività.

Obiettivo della nuova fattispecie di reato è quello di punire condotte preliminari rispetto a quelle propriamente corruttive.

La stessa, infatti, punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

L'ambito di applicazione della fattispecie è delimitato da una **iniziale clausola di riserva** che consente l'applicazione della norma – *expressis verbis* – “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter” (corruzione in atti giudiziari) c.p., rendendo del tutto evidente la funzione **prodromica** della nuova incriminazione rispetto alla corruzione.

La stessa costruisce una sorta di "reato-contratto" e prevede la punibilità, con identica pena del mediatore, anche di colui che offre denaro o altro vantaggio patrimoniale e ciò del tutto coerentemente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

L'ipotesi in cui la remunerazione del funzionario pubblico sia finalizzata a far compiere un **atto contrario ai doveri di ufficio** o a far omettere o ritardare un atto di ufficio costituisce una circostanza aggravante dell'illecito.

Con la descritta novità diviene, quindi, penalmente rilevante anche l'esercizio di un'"influenza" finalizzata ad asservire il pubblico agente ovvero a fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio..

TALE IPOTESI DI REATO È POTENZIALMENTE CONFIGURABILE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

LIVELLO DI RISCHIO STIMATO: BASSO

Processi sensibili e funzioni coinvolte nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine degli Ingegneri di Imperia in relazione alle fattispecie di reato valutate rilevanti:

All'esito dell'attività di analisi svolte, i processi ritenuti potenzialmente a rischio di integrazione dei reati di cui agli artt. 314, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 322 e 346 bis c.p. nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine degli Ingegneri di Imperia sono i seguenti:

a) TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI.

Attività sensibili:

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

Nell'ambito dello svolgimento delle suddette attività si ravvisano rischi potenziali di integrazione delle seguenti fattispecie di reato:

- 1) Peculato, nell'ipotesi in cui, ad esempio, i contributi incassati vengano utilizzati con finalità diverse da quelle istituzionalmente previste da parte di uno o più Consiglieri dell'Ordine.
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nelle ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovesse ricevere denaro o altra utilità al fine di rilasciare certificazioni/attestazioni in assenza dei requisiti.
- 3) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a rilasciare certificazioni/attestazione in assenza dei requisiti ovvero a ritardare il recupero/la riscossione di crediti relativi al versamento delle quote annuali.
- 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare un iscritto a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo il rilascio di certificazioni/attestazioni.
- 5) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano un iscritto a dare o promettere denaro o altra utilità per il rilascio di certificazioni/attestazioni dovute.
- 6) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio un iscritto vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare il rilascio di documenti in proprio favore.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine
- Segreteria

b) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI.

Attività sensibili:

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

Con riferimento alle suddette attività si presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio di Disciplina dovessero ricevere denaro o altre utilità affinché influenzino l'*iter* del procedimento disciplinare (in relazione alle tempistiche ovvero all'esito dello stesso).
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio di Disciplina – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad influenzare l'*iter* del procedimento disciplinare.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio di Disciplina dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario

della richiesta - indurre o sollecitare l'incolpato a dare o promettere denaro od altra utilità promettendo la favorevole conclusione del procedimento.

- 4) concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio di Disciplina, abusando della propria qualifica, costringano l'incolpato a dare o promettere denaro o altra utilità.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'incolpato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito del procedimento disciplinare a suo carico.

Funzioni coinvolte:

- Componenti il Consiglio di Disciplina.

c) EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI:

Attività sensibili:

- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto;
- emanazione del parere da parte della Commissione pareri;
- Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine;

L'emanazione del parere di congruità presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di favorire gli interessi del professionista emanando un parere di congruità in assenza delle condizioni.
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo ad emettere un parere di congruità in assenza delle relative condizioni.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare l'interessato a dare o promettere denaro od altra utilità al fine di emanare il parere di congruità.
- 4) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringa uno o più iscritti a versare denaro o altra utilità per il rilascio di un parere di congruità dovuto.
- 5) Traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'interessato vantando rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, tenti di influenzare l'esito della procedura di rilascio del parere di congruità

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine
- Commissione pareri

d) NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI:

Attività sensibili:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

La nomina di un consulente esterno presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) corruzione in atti giudiziari.

In particolare, l'Ordine potrebbe procedere alla nomina di uno o più consulenti esterni su segnalazione di soggetti terzi – sia in presenza di un'effettiva necessità da parte dell'Ordine che in assenza della stessa – quale corrispettivo all'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

f) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Con comunicato del Presidente del 28 giugno 2017 l'ANAC ha ribadito che gli Ordini Professionali rientrano nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (c.d. Codice dei contratti pubblici)¹⁰.

Attività sensibili:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- individuazione dello strumento per l'affidamento;
- definizione requisiti di partecipazione;
- definizione requisiti di aggiudicazione
- valutazione delle offerte;
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- procedure negoziate;
- affidamenti diretti;
- revoca del bando;
- varianti in corso di definizione del contratto;
- utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 3) istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 4) corruzione in atti giudiziari.

¹⁰ A fronte della richiesta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico. Secondo l'Autorità, pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, i requisiti di partecipazione/aggiudicazione potrebbero essere determinati con modalità tali da favorire determinati soggetti a fronte del percepimento da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine di denaro o altre utilità.

Nell'ambito dell'affidamento diretto, l'assenza di analisi di mercato, la violazione del divieto di frazionamento artificioso o del criterio della rotazione potrebbero essere volti al raggiungimento dei medesimi fini.

Parimenti:

- l'uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- ogni vizio del procedimento volto a verificare la presenza di eventuali offerte anonime;
- l'abuso del ricorso alla revoca del bando (al fine di escludere concorrenti sgraditi);
- la certificazione, in corso d'opera della necessità di procedere con l'esecuzione di varianti originariamente non previste (al fine di concedere vantaggi non dovuti all'appaltatore).

- 5) Da ultimo si ravvisa il rischio di integrazione dei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità qualora i Componenti il Consiglio dovessero utilizzare la carica ed il potere dalla stessa derivante per costringere/indurre i soggetti interessati alla partecipazione a dare o promettere indebitamente utilità.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

h) RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

Attività sensibili:

- Accredimento eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di procedere all'accREDITamento di eventi in assenza di requisiti/favorire gli interessi del professionista riconoscendo allo stesso crediti formativi mai conseguiti.
- 2) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un iscritto all'Albo dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità ad un Componente il Consiglio dell'Ordine – il quale non accetti la promessa o l'offerta – al fine di indurlo a riconoscergli crediti formativi mai conseguiti.
- 3) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'accREDITamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi;
- 4) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per l'accREDITamento di eventi o il riconoscimento di crediti formativi dovuti.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;
- Commissione formazione continua.

i) ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

Attività sensibili:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

Dette attività presentano profili potenziali di rischio di integrazione dei reati di:

- 1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di omettere i controlli riguardo il possesso dei requisiti ovvero per procedere con la delibera in assenza dei presupposti.
- 2) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero - senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta - indurre o sollecitare la dazione o la promessa di denaro od altra utilità promettendo l'emanazione di una delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua;
- 3) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringano alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità per procedere con la delibera di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua in presenza dei requisiti per procedere.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine;

j) GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI.

Attività sensibili:

- *Iter* autorizzativo al conferimento dell'omaggio;
- Selezione dei beneficiari e delle tipologie di omaggio.

La gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni presenta un rischio potenziale di integrazione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione o di un atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari e di induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.

Gli stessi potrebbero infatti costituire contropartita per l'ottenimento, da parte di Componenti il Consiglio dell'Ordine, di vantaggi personali.

Funzioni coinvolte:

- Consiglio dell'Ordine.

k) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI: PROCESSO INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CON COMPETENZE SPECIALISTICHE, PROCESSO INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER TERNE COLLAUDATORI EX D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, INDICAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI

Attività sensibili:

- Raccolta richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, in merito all'indicazione di professionisti iscritti all'Albo cui affidare determinati incarichi;
- Formulazione inviti a presentare candidature;

- Indicazione di eventuali ulteriori requisiti di professionalità/onorabilità rispetto a quelli indicati dal soggetto richiedente;
- Verifica assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse personali o professionali;
- Selezione;
- Nomina.

L'indicazione di professionisti su richiesta di terzi presenta un profilo di rischio, potenziale, in relazione all'integrazione dei reati di:

- 1) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ad esempio nell'ipotesi in cui uno o più Componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero ricevere denaro o altre utilità al fine di favorire gli interessi di un professionista a scapito di altri.
- 2) Induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più componenti il Consiglio dell'Ordine dovessero – senza compromettere la capacità di autodeterminazione del destinatario della richiesta – indurre o sollecitare l'interessato a dare o promettere denaro od altra utilità al fine di procedere con l'indicazione.
- 3) Concussione nell'ipotesi in cui, ad esempio, uno o più esponenti il Consiglio dell'Ordine, abusando della propria qualifica, costringa un iscritto a versare denaro o altra utilità per procedere con l'indicazione del nominativo.

MISURE DI PREVENZIONE IN ESSERE OVVERO DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE PIANO.

L'identificazione delle misure di trattamento dei rischi deve rispondere a tre requisiti:

1. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. adeguamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'Ente.

Nel rispetto di tali requisiti vengono indicate, con riferimento a ciascuna area di rischio, le seguenti misure:

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI:

- Tutte le delibere che comportano un impiego di fondi dell'Ordine sono motivate e vengono riportate all'interno dei verbali delle sedute in cui sono state votate;
- In applicazione di quanto previsto dal presente Piano, sentito il DPO, l'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio viene pubblicato al link: <https://imperia.ordinegneri.it/amm-trasparente/atti-general/> del sito istituzionale dell'Ordine (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine (eventualmente anche tramite richiesta di accesso agli atti, resa più agevole in base alla pubblicazione dell'oggetto delle singole sedute);
- Tutte le spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- i bilanci dell'Ordine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine al link: <https://imperia.ordinegneri.it/amm-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>
- i pagamenti delle quote da parte degli Iscritti all'Albo vengono effettuati esclusivamente tramite strumento PagoPA (in coerenza con le direttive AgID in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
- viene monitorato con regolarità l'effettivo pagamento delle stesse ed in caso di omissione si procede con il sollecito.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI:

- Viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 recante "Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148", degli artt. 37, 44, 45, 46, 47 Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 ("Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto") come modificato dall'art. 10 DPR 8 luglio 2005 n. 169 ed all'art. 2 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 oltre che del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri" emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 23 novembre 2012;
- Le spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni saranno pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine;
- In relazione a "Whistleblowing" si rimanda a quanto già scritto in precedenza sul tema intendendolo quale strumento per la segnalazione anche anonima di illeciti.

EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI:

- A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine è dotato di un Regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione Pareri e prevede criteri prestabiliti di rotazione tra i Componenti della stessa chiamati ad effettuare attività istruttoria sulle pratiche;
- In relazione a "Whistleblowing" si rimanda a quanto già scritto in precedenza sul tema intendendolo quale strumento per la segnalazione anche anonima di illeciti riguardo eventuali illeciti commessi in relazione alla emanazione di pareri di congruità di cui si abbia notizia.

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO:

- In applicazione di quanto previsto dal presente Piano, sentito il DPO, l'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio viene pubblicato al link: <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/atti-general/> del sito istituzionale dell'Ordine di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi dell'Ordine (eventualmente anche tramite richiesta di accesso agli atti, resa più agevole in base alla pubblicazione dell'oggetto delle singole sedute);
- le delibere di affidamento di attività di consulenza esterna dovranno esplicitano in maniera chiara le ragioni per cui il Consiglio ritiene queste ultime necessarie e quelle che hanno condotto ad identificare un determinato consulente;
- prima di procedere con il conferimento dell'incarico viene verificata l'insussistenza di ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del Professionista selezionato;
- l'affidamento avviene con contratto scritto che specifica chiaramente oggetto, durata e remunerazione prevista;
- il *curriculum vitae* del consulente e l'importo stabilito quale corrispettivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, al link: <https://imperia.ordineingegneri.it/amm-trasparente/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/>
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da parte dei consulenti;
- In relazione a "Whistleblowing" si rimanda a quanto già scritto in precedenza sul tema intendendolo quale strumento per la segnalazione anche anonima di illeciti riguardo eventuali illeciti commessi nell'ambito dell'affidamento di servizi di consulenza ovvero di esecuzione degli stessi di cui si abbia notizia.

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

- con l'adozione del presente Piano l'Ordine valuterà l'adozione di un proprio Regolamento che regolamenti l'affidamento di lavori servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice Appalti);

- con l'adozione del presente Piano l'Ordine richiederà all'Associazione Regionale Ingegneri della Valle d'Imperia di procedere con l'adozione di analogo Regolamento;
- eventuali bandi di gara/selezione sono pubblicati all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine;
- formano parimenti oggetto di pubblicazione i provvedimenti di aggiudicazione e gli stralci dei verbali delle attività intermedie;
- viene garantito l'accesso agli atti a tutti i soggetti legittimati (accesso ex Legge 7 agosto 1990 n. 241 – accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ex art. 5 commi I e II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- - In relazione a "Whistleblowing" si rimanda a quanto già scritto in precedenza sul tema intendendolo quale strumento per la segnalazione anche anonima di illeciti commessi nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati;
- pubblicazione nell'ambito del profilo personale degli iscritti dei crediti formativi maturati;
- pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell'Ordine con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accreditamento.

GESTIONE DI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI.

- Con l'adozione del presente Piano l'Ordine applicherà il Regolamento che disciplina eventuali sponsorizzazioni da parte dell'Ordine nonché il riconoscimento di omaggi e liberalità;
- Il rendiconto delle suddette spese dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente.

Le aree di rischio generali

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha individuato alcuni procedimenti per i quali le Amministrazioni Pubbliche e gli enti ad esse assimilati sono tenuti ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni erogate, a fini di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Le aree obbligatorie di rischio individuate dal PNA, rilevate in parallelo a quanto delineato in termini di priorità dalla legge n. 190, aggiornate con quanto indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, sono riportate nella seguente tabella:

Articolo 1 comma 16 Legge 6 novembre 2012 n. 190	Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato n. 2 del P.N.A.)
a) autorizzazione o concessione (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

<p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</p>	<p>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
<p>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>D) Area; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	A) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
f) affari legali e contenzioso	
g) scelta dei consulenti e collaboratori	

Le aree specifiche di rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede inoltre che ogni Amministrazione ed ogni Ente alla stessa equiparato individui, sin dalla prima stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, "ulteriori aree di rischio che rispecchino le specificità funzionali e di contesto".

Con riferimento all'Ordine degli Ingegneri di Imperia si individuano le seguenti ulteriori aree di rischio:

TENUTA DEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI.

- Tenuta dell'Albo: iscrizioni e cancellazioni;
- Rilascio di certificati ed attestazioni;
- Incasso contributo annuale per l'iscrizione all'Albo.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ISCRITTI.

- Esercizio dell'azione disciplinare (attività propedeutiche, istruttoria, dibattimento);
- Decisione del Consiglio di Disciplina al termine del procedimento disciplinare.

EMANAZIONE PARERI DI CONGRUITÀ RIGUARDO I CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI:

- Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto;
- emanazione del parere da parte della Commissione liquidazione parcelle (non vincolante);
- Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine;

NOMINA DI CONSULENTI ESTERNI:

- Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno;
- Selezione dei consulenti esterni;
- Nomina dei consulenti esterni.
- Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

ACCREDITO EVENTI FORMATIVI:

- Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto;
- Verifica possesso requisiti per accreditamento;
- Delibera.

RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Accredito eventi;
- Riconoscimento dei crediti formativi ai partecipanti agli eventi accreditati;
- Delibera di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua.

ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

- Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto;
- Verifica completezza documentazione;
- Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero;
- Delibera.

INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI: PROCESSO INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CON COMPETENZE SPECIALISTICHE, PROCESSO INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER TERNE COLLAUDATORI EX D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, INDICAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI

- Raccolta richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, in merito all'indicazione di professionisti iscritti all'Albo cui affidare determinati incarichi;
- Formulazione inviti a presentare candidature;
- Indicazione di eventuali ulteriori requisiti di professionalità/onorabilità rispetto a quelli indicati dal soggetto richiedente;
- Verifica assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse personali o professionali;
- Selezione;
- Nomina.

MAPPATURA DEI PROCESSI

Un processo è definito come una sequenza di attività correlate e interagenti che trasformano delle risorse in *output* destinato ad un soggetto interno o esterno e descrive essenzialmente il "chi", "come" e "quando" dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Ai fini del presente Piano è opportuno ribadire che tutti i compiti svolti dall'Ordine degli Ingegneri di Imperia sono previsti dall'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dalle ulteriori norme di settore.

[Elenco dei processi svolti aggregato per aree di rischio.](#)

Identificazione e descrizione dei processi.

Area di Rischio	Funzione interessata	Identificazione del processo
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio dell'Ordine e segreteria per attività strumentali	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica
Contratti Pubblici (già area affidamento di lavori, servizi e forniture)	Componenti il Consiglio dell'Ordine e segreteria per attività strumentali	Affidamenti diretti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio di Disciplina	Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro dei Tirocinanti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Segreteria – Componenti il Consiglio dell'Ordine	Rilascio di certificati ed attestazioni relativi agli iscritti all'Albo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Accredito eventi formativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Riconoscimento crediti formazione professionale continua
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Delibera esonero dall'obbligo di formazione professionale continua
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Componenti la Commissione pareri	Emanazione pareri di congruità in materia di onorari
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Segreteria	Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine/Segreteria	Gestione e recupero crediti
Provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Componenti il Consiglio dell'Ordine	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi per conto terzi

Rappresentazione dei processi

Processo	Rappresentazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; - utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione riguardo l'opportunità di nominare un consulente esterno; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - Selezione dei consulenti esterni; - Nomina dei consulenti esterni; - Verifica e monitoraggio delle prestazioni rispetto alle disposizioni contrattuali.

Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta notizie inerenti fatti di possibile rilevanza disciplinare; - Attivazione del procedimento disciplinare o archiviazione immediata della notizia in ipotesi di evidente infondatezza o inesistenza del fatto addebitato; - Fase istruttoria; - Dibattimento; - Decisione del Consiglio di Disciplina concluso il procedimento.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta domande, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso requisiti; - Delibera.
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta istanze, documentazione a supporto e ricevute dei versamenti dovuti; - Verifica possibilità rilascio certificazione; - Rilascio della certificazione/Attestazione o diniego.
Accredito eventi formativi	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta istanze accreditamento e documentazione a supporto; - Verifica possesso requisiti per accreditamento; - Delibera.
Riconoscimento crediti formativi	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione crediti a seguito della partecipazione ad eventi/invio attestati di partecipazione; - Aggiornamento posizione personale dell'iscritto.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta istanze di esonero e documentazione a supporto; - Verifica completezza documentazione; - Verifica possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esonero; - Delibera.
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria riguardo le attività svolte dall'iscritto; - Emanazione del parere da parte della Commissione pareri; - Emanazione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine.
Incaso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pagamenti da parte degli Iscritti; - Eventuale sollecito; - Valutazione riguardo segnalazione per avvio procedimento disciplinare; - Valutazione riguardo l'opportunità di procedere con un recupero dei crediti.
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta richieste, inviate da soggetti pubblici o privati, in merito all'indicazione di professionisti iscritti all'Albo cui affidare determinati incarichi; - Formulazione inviti a presentare candidature; - Indicazione di eventuali ulteriori requisiti di professionalità/onorabilità rispetto a quelli indicati dal soggetto richiedente; - Verifica assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse personali o professionali; - Selezione; - Indicazione del nominativo selezionato.

Identificazione eventi rischiosi

Individuazione dei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo che si può riassumere in comportamenti soggettivi impropri di un soggetto che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere una decisione per conto dell'Ordine, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale delle proprie funzioni secondo l'ampia definizione di corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Registro eventi rischiosi

Processo	Eventi rischiosi
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none">- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un partecipante a scapito degli altri.- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un partecipante.- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento.- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire guadagni ulteriori rispetto all'offerta presentata.- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;- Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	<ul style="list-style-type: none">- Affidamento diretto in carenza di motivazioni;- Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine;- Affidamenti diretti in assenza di analisi costi;- Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio.
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	<ul style="list-style-type: none">- abuso nell'adozione di provvedimenti;- abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare;- accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al fine di favorire un iscritto soggetto al procedimento;- assunzione di delibere in assenza dei presupposti.
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	<ul style="list-style-type: none">- assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità;- abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità).
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none">- rilascio di certificati/attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire uno o più soggetti in cambio di utilità;- abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni.

Accredito eventi formativi	- accreditamento ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità.
Riconoscimento crediti formativi	- Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità.
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	- Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità.
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	- Adozione provvedimenti volti a favorire un Iscritto in cambio di utilità; - Indicazione di un Professionista privo dei necessari requisiti.

Analisi del rischio corruttivo

Processo	Fattore abilitante del rischio	Indicatori di rischio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza normativa di riferimento	Possibile presenza di interessi esterni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Carenza di misure di controllo	Processo decisionale discrezionale – possibile presenza di interessi esterni
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni

Accredito eventi formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale
Riconoscimento crediti formativi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Carenza di misure di controllo	Possibile presenza di interessi esterni/processo decisionale discrezionale

Livello di esposizione al rischio corruttivo

Processo	Misurazione del rischio	Motivazione della misurazione
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	Basso	Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali, (molteplici soggetti coinvolti)
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	Basso	Le procedure sono molto poche, le decisioni collegiali (molteplici soggetti coinvolti)
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell'Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente
Accredito eventi formativi	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale

Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale. Duplice livello (Commissione – Consiglio dell’Ordine) può costituire ulteriore deterrente.
Incasso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	Basso	Molteplici soggetti coinvolti – segreteria e Componenti il Consiglio dell’Ordine il duplice controllo può costituire efficace deterrente. Controlli contabili stringenti
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi previsti per Legge o normative di settore	Medio - Basso	Valutazioni collegiali, molteplici soggetti coinvolti, responsabilità collegiale. Rischio medio in ipotesi di scelta demandata al solo Presidente.

Trattamento del rischio corruttivo.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base di priorità emerse in sede di valutazione degli eventi corruttivi rischiosi. Si tratta di progettare l’attuazione di misure specifiche e concrete, prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate, alla sostenibilità organizzativa ed alle risorse disponibili.

La progettazione delle misure tiene conto della distinzione tra misure generali e specifiche, le prime intervengono in modo trasversale sull’intera organizzazione, le seconde agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione.

Misure generali.

Le misure sono individuate tra quelle indicate al paragrafo 5 dell’Allegato 1 del PNA 2019 recante “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*” (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell’etica e di *standard* di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei “rappresentanti di interessi particolari”) e confermate dal PNA 2022

Tipologia di misura	Indicatori descrittivi	Programmazione
Controllo	La gran parte delle attività a rischio prevedono valutazioni collegiali con conseguente responsabilità in capo all’intero organo deliberante. Le attività di controllo sono quindi in parte assolute reciprocamente dai componenti gli organi. Nel corso dell’anno verranno in ogni caso effettuate attività di monitoraggio e supervisione da parte del RPCT	v. scheda programmazione misure specifiche
Regolamentazione	A seguito dell’approvazione del Piano l’Ordine procederà: a) All’adozione di un Regolamento Acquisti;	Entro il 2024

Trasparenza	A seguito dell'adozione del presente Piano l'Ordine procederà con l'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" al link: https://imperia.ordineingegneri.it/amministrazione-trasparente/ in modo che tutte le sezioni rilevanti con riferimento alle attività svolte risultino complete ed aggiornate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Considerate le caratteristiche dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia quello della trasparenza è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione (in linea con quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ambito della sentenza n. 20 del 20 novembre 2018 depositata il 21 febbraio 2019).	Tempestiva
Formazione	L'Ordine proseguirà le attività di formazione rivolte ai dipendenti con corsi in materia di prevenzione della corruzione che saranno rivolti anche ai Componenti del Consiglio.	Almeno un momento formativo all'anno
Segnalazione e protezione	Con l'approvazione del presente Piano verrà attivata una casella di posta elettronica dedicata al Responsabile Prevenzione della Corruzione.	Tempestiva
Disciplina del conflitto di interessi	L'Ordine monitora che i Componenti le Commissioni ed i professionisti nominati quali consulenti non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.	Tempestiva

Misure specifiche

Processo	Evento rischioso	Misura specifica A	Misura specifica B
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento per l'affidamento; - definizione requisiti di partecipazione; - definizione requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte; - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - procedure negoziate; - affidamenti diretti; - revoca del bando; - varianti in corso di definizione del contratto; 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli e trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa; ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi 	

	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di soluzioni alle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. 	<ul style="list-style-type: none"> - inerenti l'avanzamento dei lavori. - Applicazione della rotazione ove possibile 	
<p>Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento diretto in carenza di motivazioni; - Affidamento diretto in assenza di reali necessità da parte dell'Ordine; - Affidamenti diretti in assenza di analisi costi; - Nomina su segnalazione di soggetti terzi quale corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi personali da parte dei Componenti il Consiglio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al link: https://imperia.ordingegneri.it/amministrazione-trasparente/ del sito istituzionale dell'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio di modo che venga data la possibilità agli iscritti di verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi (rendendo più agevole l'esercizio dei diritti di accesso civico semplice e generalizzato); ➤ indicazione specifica all'interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli segreteria: <ul style="list-style-type: none"> ➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato (<u>misura implementata con il modulo per la raccolta organica delle dichiarazioni del consulente/collaboratore selezionato</u>). - Controlli RPCT: <ul style="list-style-type: none"> ➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. - Applicazione della rotazione ove possibile
<p>Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - abuso nell'adozione di provvedimenti; - abusi nell'esercizio dell'azione disciplinare; - accordi corruttivi nell'ambito dell'esercizio dell'azione disciplinare al 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 recante "Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del 	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione e protezione: la casella <i>mail</i> del RPCT ed il canale attivato in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i> garantiscono la possibilità di segnalare, anche in forma

	<p>fine di favorire un Iscritto soggetto al procedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di delibere in assenza dei presupposti. 	<p>Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148", degli artt. 37, 44, 45, 46, 47 Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 ("Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto") come modificato dall'art. 10 DPR 8 luglio 2005 n. 169 ed all'art. 2 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 oltre che del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri".</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine. 	<p>anonima, eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza e relativi alle attività del Consiglio di Disciplina.</p>
<p>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - assunzione di delibere in assenza di requisiti al fine di favorire un soggetto in cambio di utilità; - abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti (richiesta, induzione, costrizione a dare o promettere denaro o altra utilità). 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Trasparenza</u>. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; ➤ pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. - <u>Controllo</u>. <ul style="list-style-type: none"> ➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina. 	<p>-Si utilizza il sistema PagoPA.</p>

<p>Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale ovvero al Registro dei Tirocinanti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di certificati o di attestazioni false o in assenza dei requisiti al fine di favorire, in cambio di utilità, un soggetto; - abusi od omissioni nel rilascio delle certificazioni e delle attestazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli da parte della segreteria in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione 	
<p>Accredito eventi formativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accredito ovvero mancato accreditamento per favorire/contrastare interessi di Consiglieri dell'Ordine/di terzi in cambio di utilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ➢ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➢ pubblicazione dell'ordine del giorno e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accREDITamento. 	
<p>Riconoscimento crediti formativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento/mancato riconoscimento crediti per favorire/contrastare interessi di uno o più iscritti in cambio di utilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; - pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati. 	
<p>Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli da parte della segreteria e approvazione del consiglio direttivo 	

	<p>in assenza dei requisiti per favorire illegittimamente un iscritto in cambio di utilità.</p>		
<p>Emanazione pareri di congruità in materia di onorari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio pareri di congruità in assenza di requisiti per favorire gli interessi di un iscritto in cambio di utilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del Regolamento pubblicato sul sito istituzionale alle sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali" volto a disciplinare il funzionamento della Commissione pareri con previsione di criteri prestabiliti di rotazione tra i Componenti della stessa chiamati ad effettuare attività istruttoria sulle pratiche 	
<p>Incasso pagamenti quote iscrizione ai corsi di formazione da parte degli iscritti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata rilevazione delle posizioni debitorie in cambio di utilità; - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora in cambio di utilità; - Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta in cambio di utilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico bancario quale strumento per il pagamento delle quote di iscrizione ai corsi; prossima (entro marzo 2024) introduzione del sistema di pagamento PagoPA per le iscrizioni agli eventi formativi. 	
<p>Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi richiesti da terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione provvedimenti volti a favorire un Iscritto in cambio di utilità; - Indicazione di un Professionista privo dei necessari requisiti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le richieste pervenute al Consiglio sono pubblicate sul sito dell'Ordine – sezione "Amministrazione Trasparente". ➤ Il Consiglio può chiedere ai candidati requisiti di professionalità e di onorabilità ritenuti idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico, oltre a quelli indicati dal soggetto richiedente dando adeguata pubblicità agli stessi. ➤ Il Consiglio dell'Ordine, ove possibile, trasmette al soggetto richiedente tutti i nominativi che hanno presentato la propria candidatura all'affidamento dell'incarico con le modalità e nei termini indicati. 	

		<ul style="list-style-type: none">➤ Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la stessa sarà svolta secondo criteri di valutazione, inclusa l'estrazione a sorte, predeterminati e comunicati con l'invito a presentare le candidature.➤ In tal caso il Consiglio verifica inoltre l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse personali o professionali nei confronti degli iscritti da selezionare, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali, e del professionista da indicare nei confronti dei soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali. Eventuali casi di conflitto d'interesse sono valutati e trattati singolarmente, dandone adeguata motivazione nella delibera.➤ Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la nomina del professionista è deliberata dal Consiglio nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza e favorendo la rotazione dei soggetti da nominare.➤ Le nomine sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, unitamente alle indicazioni sulla natura e le modalità dell'incarico fornite nella richiesta di indicazione del professionista.	
--	--	---	--

Processo	Misura A	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture; ➤ Controlli sulla gestione della cassa. 	Controlli quantitativi a campione	Annuale	segreteria RPCT	10% delle fatture emesse
Contratti pubblici – procedure contrattuali ad evidenza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pubblicazione bandi di gara/selezione all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine; ➤ Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione e dello stralcio dei verbali delle sedute del Consiglio nell'ambito delle quali vengano trattati temi inerenti l'avanzamento dei lavori. Applicazione della rotazione ove possibile. 	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT	20% contratti sottoscritti Verifica completezza pubblicazioni
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine dei verbali delle sedute del Consiglio (previo oscuramento delle parti contenenti dati sensibili) di modo che venga data la possibilità agli iscritti di 	Pubblicazione tempestiva Controlli quantitativi a campione sulle pubblicazioni	Annuale	Pubblicazione: segreteria Controlli: RPCT	Verifica completezza pubblicazione

	<p>verificare i contenuti e le motivazioni delle delibere che comportano l'impegno di fondi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ indicazione specifica all'interno del verbale oggetto di pubblicazione delle motivazioni a sostegno delle delibere di affidamento di attività di consulenza esterna (sia con riferimento all'opportunità/necessità di affidare la consulenza che con riferimento ai criteri di scelta del consulente); ➤ affidamento dell'incarico con contratto scritto che indichi specificamente oggetto, durata e remunerazione prevista; ➤ pubblicazione <i>curriculum vitae</i> del consulente nonché dell'importo stabilito quale corrispettivo per le attività dallo stesso prestate sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente. 				
<p>Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Collegiale; - <u>Trasparenza</u>: pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio di Disciplina nell'esercizio delle loro funzioni all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine. 	<p>Publicazione annuale</p>	<p>Annuale</p>	<p>Controlli tra Componenti il Consiglio di Disciplina</p>	<p>Verifica pubblicazione avvenuta</p>
<p>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Trasparenza</u>. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; 	<p>Publicazioni tempestive</p>	<p>Annuale</p>		<p>Verifica pubblicazione avvenuta</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno dei verbali delle sedute del Consiglio nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; ➤ pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. 				
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	<p>- <u>Controllo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regolare monitoraggio riguardo l'avvenuto pagamento e sollecito in caso di omissione. In caso di ulteriore inadempimento segnalazione al Consiglio di Disciplina. 	Controlli quantitativi a Campione	Annuale	Segreteria Consiglieri dell'Ordine	Verifica RPCT posizioni 10%
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- Controlli da parte del RPCT in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione/della correttezza della certificazione	Controlli quantitativi a campione	Annuale		10% certificazioni/attestazioni rilasciate
Accredito eventi formativi	<p>- Trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; ➤ pubblicazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dell'Ordine (previo oscuramento dei dati riferiti ai singoli iscritti o che non rivestano profili di interesse pubblico) con conseguente possibilità di verificare le 	Pubblicazione tempestiva	Annuale		Verifica completezza pubblicazioni

	motivazioni a sostegno dell'attribuzione dell'accREDITamento.				
Riconoscimento crediti formativi	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine degli eventi formativi accreditati; - pubblicazione, all'interno del profilo personale degli iscritti, dei crediti formativi maturati. 	Pubblicazione tempestiva	Annuale		Verifica completezza pubblicazioni
Esonero dall'obbligo di formazione professionale continua	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione del Consiglio dell'Ordine 	Controlli quantitativi a campione	Annuale		10% pratiche esonero
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del regolamento volto a disciplinare il funzionamento della Commissione Pareri 			Consiglio dell'Ordine	Adozione misura
Incasso pagamenti quote iscrizione ai corsi di formazione da parte degli iscritti	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico bancario quale strumento di pagamento; valutazione utilizzo del sistema di pagamento PagoPA 		Misura adottata con riferimento ai bonifici; entro dicembre 2023 quanto a PagoPA	Consiglio dell'Ordine	Misura adottata quanto ai bonifici bancari; verifica adozione strumento PagoPA entro dicembre 2023
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le richieste pervenute al Consiglio sono pubblicate sul sito dell'Ordine – sezione "Amministrazione Trasparente". ➤ Il Consiglio può chiedere ai candidati requisiti di professionalità e di 	Pubblicazione tempestiva	Annuale		Verifica completezza pubblicazioni

	<p>onorabilità ritenuti idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico, oltre a quelli indicati dal soggetto richiedente dando adeguata pubblicità agli stessi.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Il Consiglio dell'Ordine, ove possibile, trasmette al soggetto richiedente tutti i nominativi che hanno presentato la propria candidatura all'affidamento dell'incarico con le modalità e nei termini indicati.➤ Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la stessa sarà svolta secondo criteri di valutazione, inclusa l'estrazione a sorte, predeterminati e comunicati con l'invito a presentare le candidature.➤ In tal caso il Consiglio verifica inoltre l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse personali o professionali nei confronti degli iscritti da selezionare, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali, e del professionista da indicare nei confronti dei soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali. Eventuali casi di conflitto d'interesse sono valutati e trattati singolarmente, dandone				
--	--	--	--	--	--

	<p>adeguata motivazione nella delibera.</p> <p>➤ Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la nomina del professionista è deliberata dal Consiglio nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza e favorendo la rotazione dei soggetti da nominare.</p> <p>Le nomine sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, unitamente alle indicazioni sulla natura e le modalità dell'incarico fornite nella richiesta di indicazione del professionista</p>				
--	--	--	--	--	--

Processo	Misura B	Modalità attuazione	Tempi	Responsabile attuazione misura	Indicatori di monitoraggio
Contratti pubblici – affidamento diretto incarichi di consulenza	<p>- Controlli segreteria:</p> <p>➤ verifica insussistenza di ipotesi di inconferibilità ovvero di incompatibilità a svolgere l'incarico da parte del professionista selezionato.</p> <p>- Controlli RPCT:</p> <p>➤ verifiche riguardo l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali.</p>	<p>Controlli segreteria relativi ad ogni affidamento</p> <p>Controlli RPCT quantitativi a campione sulle pubblicazioni</p>	Annuale	segreteria RPCT	Controlli a campione 20% contratti sottoscritti

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Applicazione della rotazione ove possibile 				
Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>	Coincidente con la misura	Entro aprile 2024	Consiglio dell'Ordine/RPCT	Adozione misura
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale ovvero dal Registro dei Tirocinanti	- Utilizzo bonifico bancario quale strumento di pagamento; valutazione introduzione PagoPA	Coincidente con oggetto misura	Misura adottata quanto ai bonifici bancari; valutazione introduzione PagoPA entro dicembre 2023	Consiglio dell'Ordine	Adozione misura
Rilascio certificati ed attestazioni inerenti gli iscritti all'Albo	- Trasparenza. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Delibere motivate all'interno dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine; ➤ pubblicazione degli stralci dei verbali del Consiglio aventi ad oggetto l'impiego dei fondi dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; ➤ pubblicazione delle spese sostenute dai Componenti il Consiglio dell'Ordine nell'esercizio nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale dell'Ordine – sezione Amministrazione Trasparente. 	Pubblicazione tempestiva	Annuale	Segreteria: pubblicazioni RPCT verifica	Verifica completezza pubblicazioni
Emanazione pareri di congruità in materia di onorari	- Attivazione casella <i>mail</i> del RPCT e canale che consenta segnalazioni di illecito in forma anonima in	Coincidente con la misura	Entro aprile 2024	Consiglio dell'Ordine/RPCT	Adozione Misura

	adempimento della normativa relativa al c.d. <i>whistleblowing</i>				
Incaso pagamenti quote iscrizione/corsi di formazione da parte degli iscritti	- controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% posizioni
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	controlli da parte del RPCT sussistenza requisiti.	Controlli quantitativi a campione	Annuale	RPCT	10% delle procedure di indicazione di professionisti

LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIANO

Monitoraggio e riesame.

Il monitoraggio del processo di gestione del rischio corruttivo si distingue in due fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si compone di due livelli:

- in autovalutazione da parte di ciascun responsabile (es. Consiglio dell'Ordine, segreteria, ecc.);
- attuato dall'RPCT.

Frequenza del monitoraggio:

- in autovalutazione: costante con tempestiva informazione all'RPCT;
- attuato dall'RPCT: almeno annuale, mediante controllo degli indicatori di monitoraggio previsti per l'attuazione delle misure attraverso la richiesta di documenti, relazioni, informazioni e qualsiasi prova dell'attività svolta da parte del responsabile dell'attuazione della misura.

Il riesame riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso ed è coordinato dall'RPCT; l'attività di verifica può essere inoltre effettuata a seguito della ricezione da parte di quest'ultimo di segnalazioni di illecito.

Le risultanze del monitoraggio saranno riportate all'interno del PTPCT (in quanto presupposto della definizione del successivo piano) e della relazione annuale RPCT.

ROTAZIONE

La determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, al punto 3.1.1 auspica l'attuazione di misure di rotazione funzionale, compatibilmente con le esigenze organizzative delle società e tenuto conto dei vincoli soggettivi attinenti al rapporto di lavoro ed oggettivi, connessi all'assetto organizzativo.

DIVIETO DI C.D. PANTOUFLAGE

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto, all'art. 53 comma 16 *ter* D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una disposizione relativa al c.d. divieto di *pantouflage*.

La norma dispone che *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Scopo della disposizione è evitare che le prospettive di futuri incarichi possano compromettere l'esercizio imparziale delle funzioni del dipendente pubblico e scongiurare che quest'ultimo possa sfruttare indebitamente la propria posizione.

Con delibera n. 88 emessa in data 8 febbraio 2017, l'ANAC ha fornito un'interpretazione ampia della definizione di *"soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione"* presso cui i dipendenti di quest'ultima non possono svolgere, per i primi tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale, ricomprendendo nel novero anche *"i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico"*.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Ancora nell'ambito della citata delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017 nonché, successivamente, nella delibera n. 207 del 21 febbraio 2018, l'ANAC ha precisato come anche la definizione di esercizio di poteri autoritativi o negoziali debba essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere sia i soggetti che in concreto abbiano esercitato i predetti poteri (vale a dire coloro i quali emanano provvedimenti per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza dell'ente) sia coloro i quali abbiano partecipato alla elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie, ecc.) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.

Tra i provvedimenti rilevanti rientrano, secondo quanto rappresentato dall'ANAC nelle ricordate determinazioni, anche quelli che producono effetti favorevoli per il destinatario quali atti di autorizzazione, concessione, o sovvenzione.

Posto che la disposizione in discorso comporta una limitazione della libertà negoziale delle parti coinvolte, la giurisprudenza in materia ritiene che la sussistenza delle

condizioni di esercizio di poteri autoritativi o negoziali ovvero di partecipazione alla elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, non possa essere valutata in via astratta, ma debba essere verificata in concreto così da limitare l'applicabilità del divieto di c.d. *pantouflage* ai soli soggetti effettivamente in grado di indirizzare l'autorità amministrativa, nel rispetto della *ratio* della norma (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7462 del 27 novembre 2020).

Nell'ambito del PNA 2022 l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni riguardo le misure di contrasto che le Società e gli Enti possono applicare.

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)

Triennio 2023-2025

(Articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33)

1.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

a. Dati soggetti a pubblicazione

Come indicato in precedenza nell'ambito del Piano Triennale Prevenzione Corruzione l'Ordine degli Ingegneri di Imperia ha attivato sul proprio sito istituzionale <https://imperia.ordineingegneri.it> la sezione "Amministrazione trasparente" e con l'adozione del presente Piano provvederà ad aggiornarla con continuità.

Il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa è infatti considerato, stanti la natura e l'organizzazione dell'Ente, una delle misure più efficaci in materia di prevenzione della corruzione.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è a sua volta articolata in sezioni e sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle diverse tipologie di dati da pubblicare a norma dell'allegato 1 al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Queste sottosezioni sono riportate nella tabella "Obblighi di pubblicazione" in calce al presente documento; la tabella riporta gli obblighi di pubblicazione, lo stato di attuazione e le tempistiche di aggiornamento.

Nell'ambito della presente revisione la tabella è stata aggiornata tenuto conto delle semplificazioni operate dall'ANAC nell'ambito della Delibera del 24 novembre 2021 n. 777. Come anticipato nell'ambito della premessa al Piano le disposizioni di cui alla Delibera si applicano a tutti gli Ordini ed i Collegi Professionali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste si sostanziano:

- a) Nella rilevazione della non compatibilità di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con riferimento agli Ordini ed ai Collegi Professionali (nello specifico degli obblighi di cui agli articoli 10, 20, 29, 31, 38, 39 e 40);
- b) Nell'ampliamento di alcuni termini di pubblicazione (con riferimento agli obblighi di cui all'art. 16 comma III, 17 comma II, 18, 29 commi I ed I *bis*, 32 commi I ed I *bis* e 35 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- c) Nella possibilità di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 16 e 17 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante rinvio ad altri documenti di contenuto analogo (tramite collegamento ipertestuale);
- d) Nella riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare ai fini della semplificazione delle modalità attuative (con riferimento agli obblighi di cui all'art. 12, 13 lettere a. e b., 16 comma III, 21 comma II, 29 commi I ed I *bis*, 31, 32, 35 comma I, 36 e 42 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33);
- e) Nella possibilità, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 21 comma I D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di adempiere mediante rinvio alla sezione di "Amministrazione trasparente" curata dagli Ordini o dai Collegi Nazionali.

Parte delle citate semplificazioni non trova applicazione nell'ambito dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia, le cui caratteristiche comportano già un'esenzione dalla necessità di compilazione.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ne ha recepito principi e disposizioni adeguando i contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ordine ha designato un proprio Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Quest'ultimo, a norma dell'art. 39 Regolamento (UE) 2016/679, fra i diversi compiti è tenuto a monitorare l'osservanza da parte dell'Ordine delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali; la verifica si estende naturalmente anche alle pubblicazioni all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ed è volta ad appurare che siano soggetti a diffusione esclusivamente i dati per cui specifiche normative prevedono un obbligo in tal senso e non anche informazioni ulteriori.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia, inoltre, verifica sempre che la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di specifico presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare dei principi di:

- Liceità;
- Correttezza;
- Trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione del periodo di conservazione;
- integrità
- riservatezza

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I dati rimangono pubblicati sul sito per 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione fatto salvo che con riferimento ai dati relativi a consulenti e collaboratori per cui il periodo di pubblicazione è fissato in 3 anni.

Trascorso detto periodo i dati e le informazioni vengono trasferiti nella sezione “archivio” a norma dell’art. 8 comma 3 D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

b. Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma

Come evidenziato nell’ambito del Piano Triennale, l’Ordine ha designato un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in persona di un Consigliere privo di deleghe.

Con riferimento alle pubblicazioni sul sito lo stesso è coadiuvato dal personale impiegato in segreteria

1.2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

La promozione e la diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità avviene attraverso il sito internet istituzionale dell’Ordine al link: <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2/>

La sezione “Amministrazione Trasparente”, rinvenibile al link <https://imperia.ordingegneri.it/amministrazione-trasparente/> è stata implementata secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’ANAC e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

1.3. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico e documentale

a. Il diritto di accesso

Il diritto di accesso è espressione del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione e persegue la finalità di rendere conoscibili, a determinate condizioni, gli atti e i dati in possesso della Pubblica Amministrazione ovvero di Enti alla stessa assimilati.

L’accesso agli atti si suddivide in due macrocategorie: **accesso documentale**, esercitato ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e **accesso civico** disciplinato dal D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97.

I due istituti divergono quanto ai presupposti, alle finalità ed ai relativi risvolti procedurali.

L'**accesso documentale**, ex artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è definito come il diritto di "prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a Legge 241/90) ed è esercitabile a condizione che l'istante sia titolare di un interesse c.d. qualificato e, cioè, diretto, concreto ed attuale alla conoscenza o conoscibilità degli atti.

Per contro, l'accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (*Freedom of Information Act*). A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, l'accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a "chiunque" e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell'istante e senza obbligo di motivare l'istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l'accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l'art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l'**accesso civico c.d. semplice** e, al comma 2, l'**accesso civico generalizzato**.

L'**accesso civico semplice**, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, ha ad oggetto "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (comma 1).

L'accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione.

Diversamente, l'**accesso civico generalizzato** consente a chiunque di "accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (comma 2) e, pertanto, ha ad oggetto dati e documenti diversi rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di trasparenza.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice. Quest'ultimo infatti rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, si è occupata della questione dibattuta concernente l'applicazione dell'accesso documentale ai sensi della Legge n. 7 agosto 1990 e dell'accesso civico semplice e generalizzato ex D.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 nell'ambito dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase esecutiva del contratto.

L'Adunanza Plenaria ha ritenuto che l'istanza di accesso documentale possa concorrere con quella relativa all'accesso civico generalizzato. Di conseguenza, qualora l'istanza di accesso documentale non possa essere accolta per carenza dell'interesse qualificato potrà, in subordine, essere accolta ¹¹ l'istanza ai fini dell'accesso civico generalizzato.

Inoltre, per l'Adunanza Plenaria, anche nella fase esecutiva del contratto sussiste¹² un interesse pubblico diretto all'attuazione del principio di trasparenza e concorrenza dell'intera procedura ad evidenza pubblica che consente l'ostensibilità dei documenti anche relativi all'esecuzione del contratto.

¹¹ L'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento".

¹² Sul punto, l'Adunanza Plenaria ha espresso il seguente principio di diritto: "b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale".

Quanto alla questione di diritto relativa all'ambito di applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 per i contratti pubblici, secondo i giudici occorre analizzare l'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 congiuntamente all'art. 5 *bis* D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina le ipotesi di esclusione dell'accesso civico.

Sul punto si è sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposti due orientamenti: l'uno favorevole all'ammissibilità dell'accesso civico nella materia dei contratti pubblici e l'altro che lo esclude, ma l'Adunanza Plenaria ha ritenuto di aderire al primo degli orientamenti richiamati, considerando **ammissibile l'applicazione dell'accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici**. Secondo la Plenaria, sussiste un diritto dei cittadini all'accesso dei dati in possesso della P.A., finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa".

In definitiva, l'applicazione di tale forma di accesso per i contratti pubblici trova solo tre eccezioni assolute:

- 1) i documenti coperti dal segreto di stato;
- 2) i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge;
- 3) le ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i casi elencati dall'art. 53, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativi alle specifiche tecniche degli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire il rispetto del principio di leale concorrenza¹³.

b. Come esercitare l'accesso civico con riferimento all'Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Imperia.

Il diritto all'**accesso civico** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione.

La richiesta, all'attenzione del RPCT dell'Ordine, può essere inoltrata a mezzo *mail* all'indirizzo segreteriaimperiam@ordingegneri.it, a mezzo PEC all'indirizzo ordine.imperia@ingpec.eu ovvero ancora depositando richiesta scritta presso la sede dell'Ordine in Imperia Via della Repubblica 11 Sanremo (IM) indicando: indirizzo e-mail per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico semplice sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione al link: <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/> concernente dati e documenti ulteriori

Ricevuta la richiesta l'Ordine verificherà la sussistenza di un obbligo normativo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà ad inserire i documenti o le informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Contestualmente l'Ordine darà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine quest'ultimo si limiterà ad indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può contattare il Presidente del Consiglio dell'Ordine, titolare del potere sostitutivo.

¹³ Sul punto è stato espresso il seguente principio di diritto: "c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".

Analogamente, il diritto di **accesso generalizzato** può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione, inviando apposita richiesta a mezzo *mail* all'indirizzo segreteriaimperiam@ordingegneri.it, a mezzo PEC all'indirizzo ordine.imperia@ingpec.eu ovvero ancora depositando richiesta scritta presso la sede dell'Ordine in Imperia, via della Repubblica 11, Sanremo (IM).

In ogni caso deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica per la risposta.

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le istruzioni per procedere ed i moduli per la richiesta di accesso civico generalizzato sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine, al link: <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico/>

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito tuttavia, quando l'amministrazione risponde mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali¹⁴, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Ordine deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

Decorso tale termine, l'Ordine potrà provvedere sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

¹⁴ Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del DPO nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ordine, il quale deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Infine, come raccomandato dall'ANAC nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato, pubblicate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Ordine tiene una raccolta organizzata (al momento ARCHIVIO) delle richieste di accesso attraverso un **Registro delle richieste di accesso civico che verrà** pubblicato sul sito istituzionale, al link <https://imperia.ordingegneri.it/amm-trasparente/registro-degli-accessi/>

Il registro contiene l'elenco delle richieste, l'oggetto delle stesse, la data, l'esito e la data di decisione. I dati personali eventualmente presenti vengono oscurati.

Il Registro viene aggiornato ogni sei mesi